

Rep. n. del

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
A TEMPO PIENO E DETERMINATO

L'anno duemilaventi il giorno (____) del mese di _____, presso la sede della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest – via A. Gramsci n. 561, 50019 Sesto Fiorentino (FI)

T R A

La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest (codice fiscale 05517820485) – rappresentata dal Direttore, Dott. Franco Doni, domiciliato per la carica presso la sede della SdS Fiorentina Nord Ovest, che agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta

E

Il sig Christian Bonciani, nato a Firenze il 22/12/1986 e residente a Scandicci in via Del Ponte a Greve n. 131, codice fiscale: BNCCRS86T22D612M.

PREMESSO CHE

- vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 7 del 30/12/2019 con cui si era provveduto all'approvazione della "Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020 – 2022" ove si stabilisce che la dotazione organica per l'anno 2020 è di nr. 5 unità da coprire mediante ricorso a graduatorie esistenti;
- considerato che, con nota (ns. prot. 67 del 03/01/2020) Estar comunicava a questa SDS che il Sig. Christian Bonciani, a seguito dell'utilizzo della graduatoria selettiva approvata con atto di Estar n. 1530 del 30/10/2019 ha comunicato formale accettazione all'assunzione di coadiutore amministrativo Senior presso questa Società della Salute;
- che, la decorrenza del rapporto di lavoro è stabilita nel giorno 01/02/2020;
- che il Sig. Christian Bonciani è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge per l'assunzione dell'impiego;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Oggetto del contratto)

1. La Società della Salute Zona Fiorentina Nord/Ovest assume, alle proprie dipendenze il Sig. **Christian Bonciani** con inquadramento in categoria giuridica **BS**, profilo professionale **COADIUTORE AMMINISTRATIVO SENIOR** posizione economica **BS0**, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato per il periodo di 12 mes

ART. 2 (Orario di lavoro)

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali. La concreta articolazione oraria giornaliera è disposta dal Responsabile della Struttura di assegnazione in conformità al D. Lgs. 165/2001, ai Contratti Collettivi nel tempo vigenti e alle direttive della Società della Salute della Zona Fiorentina Nord Ovest. Il rispetto dell'orario assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale.
2. Il dipendente s'impegna a rispettare i regolamenti della Società della Salute in materia di accertamento della presenza.

ART. 3 (Trattamento economico)

1. Al Sig. Christian Bonciani viene riconosciuto il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L., comparto Sanità e la stessa è inserita nella categoria giuridica BS – posizione economica **BSO** propria del profilo professionale di cui all'art.1). Alla stessa verranno corrisposte, se ed in quanto dovute, le ulteriori indennità fisse o variabili previste dal C.C.N.L..

ART. 4 (Mansioni)

1. Le mansioni attribuite al Sig. Christian Bonciani sono quelle previste dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali del profilo di appartenenza, contenute nell'ALLEGATO 1 "Declaratorie delle categorie e profili" del C.C.N.L. 20/9/2001 integrativo del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità stipulato il 7/4/1999.
2. Ai sensi dell'art.13 - comma 5 - del C.C.N.L. 07/04/99 ciascun dipendente è tenuto a svolgere anche attività complementari e strumentali a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito i cui compiti e responsabilità sono indicati a titolo esemplificativo nelle declaratorie riportate nei Contratti Collettivi nel tempo vigenti.

ART. 5 (Durata e decorrenza)

- 1.
1. Il rapporto di lavoro ha inizio il giorno 1 febbraio 2020 e termina il 31 dicembre 2021 ed è regolato dal vigente C.C.N.L. e dai Contratti Collettivi nel tempo vigenti.
2. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto individuale di lavoro decorrono dalla data di scadenza di cui al punto 1.

ART. 6 (Sede di lavoro)

1. Che le mansioni del dipendente possono essere svolte in qualsiasi presidio e struttura organizzativa consortile del territorio della Zona Fiorentina Nord-Ovest, a gestione diretta o convenzionata, la quale si riserva la possibilità di mutare la sede assegnata per esigenze di servizio e nel rispetto della normativa in vigore, del C.C.N.L. nonché di quanto stabilito dal Contratto Integrativo che verrà sottoscritto e successive modificazioni e regolamenti della Società della Salute.

ART. 7 (Incompatibilità)

1. Al dipendente si applica la disciplina delle incompatibilità richiamata dall'art. 53 del D. Lgs. 165/01. In particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della L. 412/91, il presente rapporto di lavoro è incompatibile con la titolarità o compartecipazione delle quote di impresa che possono configurare conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale.
2. Il dipendente prende atto di non poter esercitare altre attività di lavoro, sia subordinato che autonomo, avendo una prestazione oraria a tempo pieno.
3. Il dipendente può essere altresì autorizzata dalla Società della Salute a svolgere altre attività lavorative saltuarie ed occasionali nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge, dai contratti collettivi, nonché da regolamenti o direttive della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest
4. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del prestatore di lavoro l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
5. Il prestatore di lavoro prende atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. È, infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti". Tale disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della corruzione prevista nel PTCP che viene consegnato al prestatore di lavoro il quale si impegna al rigoroso rispetto di tale prescrizione.

ART. 8 (Ferie)

1. Il dipendente ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito nella misura indicata dai CC.NN.LL, nonché alle ulteriori giornate di riposo previste a diverso titolo per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Le ferie sono fruite, anche frazionatamente, nel corso dell'anno solare in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio tenuto conto delle richieste della dipendente nel rispetto di quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro, garantendo, di norma, il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
3. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili.
4. Il dipendente s'impegna a rispettare i regolamenti e le direttive della SdS Fiorentina Nord/Ovest vigenti in materia.

ART. 9 (Risoluzione, recesso e termini di preavviso)

1. Per le cause di estinzione del rapporto di lavoro si fa espresso riferimento a quanto previsto dalla Parte Prima Titolo VII del CCNL 21.05.2018 artt. 72,73,74.
2. Costituiscono, inoltre, cause di risoluzione espressa del presente contratto, senza preavviso né indennità sostitutiva:
- 3.

- a) l'accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego;
- b) l'intervenuto annullamento della procedura di assunzione che ne costituisce il presupposto;
- c) l'accertata sussistenza delle situazioni di incompatibilità previste per legge;
- d) il caso in cui il Sig. Christian Bonciani non assuma servizio alla data di cui al precedente art.1, senza giustificato e documentato motivo.

- 4. Il Sig. Christian Bonciani, ha facoltà di recedere dal presente contratto con l'osservanza dei termini di preavviso previsti dal suddetto art.72 del C.C.N.L. 21/05/2018.
- 5. I termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese. Nell'ipotesi di inosservanza dei termini di cui sopra il dipendente dovrà corrispondere al Consorzio una indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

ART. 10 (Patrocinio Legale)

- 1. La tutela giudiziaria della dipendente è disciplinata dall'art. 26 del CCNL 20.09.2001.

ART. 11 (Codice di comportamento)

- 1. Il dipendente è tenuto al rispetto delle norme contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti e delle pubbliche amministrazioni di cui al DPR n. 62 del 16.04.2013, pubblicato in G.U. n. 129 del 04.06.2013 e del Codice di Comportamento approvato dalla Giunta esecutiva della SDS Fiorentina Nord Ovest n.10 del 17/04/2014, del quale riceve copia contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.
- 2. In particolare, con riferimento alle situazioni di conflitto d'interesse, il dipendente è tenuto a darne comunicazione alla SdS Fiorentina Nord/Ovest e ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, dei suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o conviventi, oppure persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia cause pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore o procuratore o agenti, ovvero di enti, associazioni, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
- 3. Sull'astensione decide insindacabilmente il responsabile della struttura di appartenenza.
- 4. Il dipendente è tenuto altresì a rispettare tutte le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione ed in particolare quelle contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, segnalando al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito delle quali sia venuto a conoscenza.

ART. 12 (Sanzioni e procedure disciplinari)

- 1. La violazione, da parte della dipendente, dei doveri indicati dal CC.NN.LL, da luogo, in relazione alla gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle sanzioni previste dallo stesso, ferme restando eventuali altre responsabilità ai sensi della vigente normativa..

ART. 13 (Trattamento dei dati personali)

1. La dipendente è tenuta, nello svolgimento delle mansioni assegnate, a rispettare gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali previsti dal D. Lgs. 196/03 e dagli atti regolamentari della SdS.

ART. 14 (Informativa sulla privacy)

1. I dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m.i. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m.i. è la SdS Fiorentina Nord Ovest. Pertanto, in caso di trattamento dei dati personali, il contraente si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate dalla SdS Fiorentina Nord Ovest. Responsabile del Trattamento è il Direttore della SdS Fiorentina Nord Ovest. Il dipendente prende atto che i propri dati personali, dalla stessa forniti, saranno trattati presso una banca automatizzata per le finalità inerenti la gestione del presente contratto e saranno comunicati unicamente agli enti pubblici interessati alla gestione del presente rapporto ovvero alle autorità competenti in presenza di un espresso obbligo di legge. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avverrà nel rispetto dello specifico regolamento regionale in materia. Il conferimento dei dati personali è presupposto obbligatorio per la gestione del presente contratto. Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 196/03, la dipendente ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile, di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Tutti gli atti e documenti prodotti dalla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest o dalla stessa dipendente ed attinenti all'attività svolta e ai fatti più significativi che la riguardano sono conservati in apposito fascicolo.

ART. 15 (Clausole di rinvio)

1. Per tutto quanto non disciplinato tra le parti, si applicano al rapporto di lavoro le disposizioni di cui ai contratti collettivi di categoria vigenti nel tempo ed alla relativa contrattazione integrativa.
2. Il presente contratto si applicano, altresì tutte le norme regolamentari vigenti in materia di organizzazione della Società della Salute, nonché tutte le disposizioni di legge, presenti e future, applicabili ai dipendenti del comparto Sanità, anche in deroga al presente contratto individuale o del C.C.N.L.

ART. 16 (Regolamenti SDS Fiorentina Nord Ovest)

1. Il dipendente sottoscrivendo il presente contratto individuale dà atto della conoscenza dei regolamenti citati nel contratto stesso agli art. 6, art. 7 art. 8, art. 9, art. 13.

ART. 17 (Foro competente)

1. Per ogni controversia relativa al presente contratto, il Foro competente è quello di Firenze.

ART. 18 (Spese contrattuali)

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n° 25 della Tabella – allegato B – al DPR 642/72 e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al DPR 131/86.
2. Il presente contratto individuale di lavoro è redatto in duplice originale delle quali una copia è consegnata alla dipendente e una conservata agli atti della SdS Nord Ovest

Letto, approvato e sottoscritto.

LA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST

IL DIPENDENTE

Il sottoscritto _____, ai sensi dell'art. 1341 cc, approva espressamente le clausole contenute negli artt. 6, 7, 9, 11, 16 e 17.

IL DIPENDENTE
